

Adunanza del 27 Ottobre 1925

Presiede il Presidente Gatti

Sono presenti i Consiglieri Indri, Petretti e Rossini ed il Consigliere Segretario Fosmini. È giustificata l'assenza del Consigliere Scodnik.

Schema del nuovo Statuto

Il Presidente ricorda che deve oggi essere esaminato lo schema di Statuto che, come d'intesa, è stato distribuito ai singoli membri del Comitato.

Egli avverte che nella preparazione di esso si è seguito il criterio generale di evitare la riproduzione di norme già contenute nella legge sulle assicurazioni private e nel relativo regolamento; e di semplificare il testo dello Statuto vigente; e richiama l'attenzione dei colleghi su alcune disposizioni dello schema del nuovo Statuto che costituiscono aggiunte o modificazioni a quello vigente.

Si procede quindi allo esame ed alla discussione dei singoli articoli, dei




quali il Consigliere Segretario dà lettura.

Con levi modificazioni apportate agli articoli 2, 4, 5, 9 e 10 (che vengono fusi in un solo articolo) 11, 20, 33 e 24; il Comitato delibera di presentare al Consiglio di Amministrazione lo schema di Statuto nel testo allegato al presente verbale.

Dopo di che, il Presidente legge la seduta.

Il Presidente

Il Consigliere Segretario
L. Rosmini



Segue allegato



86
Allegato.

Schema di Statuto

Titolo 1°

Costituzione dell'Istituto, Consiglio di Amministrazione.

Comitato Permanente e Collegio dei Sindaci.

Art. 1°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercita le assicurazioni sulla durata della vita umana in tutte le loro possibili forme, all'interno e all'estero.

L'ordinamento dell'Istituto è disciplinato dal presente Statuto organico.

Art. 2°

Il Consiglio di Amministrazione si aduna, di regola una volta al mese, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni, occorre l'intervento di almeno sei dei suoi componenti e le deliberazioni si prendono a maggioranza di

voti.

In caso di parità ha prevalenza il voto del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di carica, e, in caso di pari anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Art. 3°

Le dimissioni dei componenti il Consiglio non hanno effetto prima che siano accettate con decreto Reale promosso dal Ministro per l'Economia Nazionale.

Il non intervento a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza del Consigliere dall'ufficio, da dichiararsi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e previa comunicazione all'interessato, con Decreto Reale promosso nelle forme stabilite nell'art. 7 del R. Decreto Legge 29 Aprile 1933, n. 966.

Quando, per qualsiasi motivo, si verifichi nel Consiglio una vacanza, il Presidente ne dà comunicazione al



Ministro per l'Economia Nazionale, per-
chè si provveda alla nomina del nuovo
Consigliere.

Art. 4°

Le funzioni di Segretario del Con-
siglio sono affidate di regola ad uno dei
suoi membri.

I verbali sono firmati, oltrechè dal
Segretario, dal Presidente o da chi ne fa le
vece e rimangono depositati presso il Diret-
tore Generale.

Uno dei Consiglieri, per turno,
firma, insieme col Direttore Generale, gli
atti che importino impegno legale per
l'Istituto, tranne che il Direttore Gene-
rale stesso non sia stato autorizzato dal
Consiglio a firmare da solo.

Art. 5°

In seno al Consiglio è costituito
un Comitato Permanente composto del
Presidente del Consiglio, che lo presiede e di
quattro Consiglieri nominati dal Consi-
glio stesso, il Direttore Generale è membro
di diritto del Comitato.

I quattro Consiglieri conservano

l'Ufficio per tutta la durata del Consiglio.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di tre almeno dei suoi componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e, in caso di parità di voti, ha prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione ha anche le funzioni di Segretario del Comitato.

Il Comitato Permanente esamina gli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio; ne completa, occorrendo, la istruttoria e li accompagna col suo parere; provvede agli impieghi dei fondi secondo le deliberazioni del Consiglio; delibera, in genere, sugli affari di sua competenza, secondo il presente Statuto e il Regolamento Interno e su quelli che ad esso sono delegati dal Consiglio; prende, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 6°

Il Collegio dei Sindaci esercita presso l'Istituto le funzioni stabilite dall'art. 12 del R. Decreto Legge 29 Aprile 1923, n° 966, dagli articoli 5 e 13 del Regolamento 4 gennaio 1925 n° 63 e dall'art. 24 del presente Statuto.

Titolo II°

Direzione Generale

Art. 7°

Il Direttore Generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio, dirige i servizi tecnici ed amministrativi.

Egli ordina le ispezioni e le verifiche; provvede per la destinazione e i trasferimenti degli impiegati; riferisce al Consiglio e al Comitato sugli affari di loro competenza; prende i provvedimenti amministrativi urgenti riferendone, nella loro prossima adunanza, al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Permanente secondo la rispettiva competenza; firma tutti gli atti e documenti rilasciati dall'Istituto, i quali però, quando importino impegno legale per l'Istituto stesso, e non sia

stata rilasciata l'autorizzazione prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 4 devono essere firmati anche da un consigliere; provvede sulle spese, nei limiti dello Stato di previsione approvato dal Consiglio; dà il suo benestare alla scelta degli Agenti locali e degli Agenti Produttori fatta dagli Agenti Generali; esercita in genere ogni attribuzione derivantegli dalla legge o dal presente Statuto.

Il Direttore Generale è coadiuvato da uno o più Vice Direttori Generali nominati dal Consiglio di Amministrazione, che lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento.

Titolo III°

Impiegati amministrativi e tecnici

Art. 8°

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, nomina gli impiegati amministrativi e tecnici e ne stabilisce la categoria, il grado e lo stipendio.

Art. 9°

Rapporti fra Istituto e impie-



gati sono regolati da contratti d'impiego privato secondo l'art. 10 del R. Decreto Legge 29 Aprile 1923 n. 966.

Con la qualita di impiegato dell'Istituto sono incompatibili:

- 1°) qualunque impiego pubblico o privato;
- 2°) l'esercizio di qualsiasi professione, industria e commercio.

Possuno essere consentite soltanto, con le modalita che saranno prescritte nel Regolamento Interno, quelle occupazioni o quelle prestazioni che siano conciliabili con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro e l'interesse dell'Istituto.

Art. 10°

Gli impiegati debbono stipulare con l'Istituto un contratto di assicurazione sulla vita.

L'assicurazione cui e obbligato l'impiegato deve essere preordinata allo scopo di assicurare a lui, alla scadenza di un termine, il pagamento di un determinato capitale o di una determi-



nata rendita e di assicurare alla famiglia,
in caso di morte prematura dell'impiegato,
il pagamento di un capitale convertibile
in rendita annua.

Art. 11°

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a stabilire nel Regolamento interno le norme per l'assunzione degli impiegati nonché i casi di rescissione o cessazione del rapporto d'impiego?

Il Regolamento Interno, stabilirà le norme che riguardano:

- a) l'orario normale di ufficio;
- b) il trattamento da accordarsi nei casi di assenza per malattia;
- c) i congedi annuali;
- d) le indennità di viaggio di missione;
- e) ogni altro rapporto concernente lo stato giuridico ed economico degli impiegati.

Titolo IV°

Agenzie, Sedi degli Ispettori e personale produttore

Art. 12

In ogni provincia debbono essere isti-



94
Sunte una o più Agenzie Generali.

Le Agenzie Generali sono concesse in base ad un capitolato, approvato dal Consiglio di Amministrazione, e possono anche, per deliberazione dello stesso Consiglio, essere gestite in economia. —

Art. 13°

Gli Agenti Generali organizzano sul territorio loro assegnato la produzione ed amministrano il portafoglio servendosi di Agenti locali, di produttori, e degli uffici; enti o persone autorizzati ai termini dell'art. 11 del R. Decreto legge 29 Aprile 1923, n° 966. Esercitano anche tutte le altre attribuzioni che siano loro affidate dall'Istituto.

Gli Agenti Generali rispondono degli Agenti locali, dei produttori e delle altre persone che da essi dipendono e che comunque li coadiuvano.

Non sono dovute provvigioni per le proposte ricevute e trattate direttamente dall'Istituto.

Gli emolumenti spettanti agli Agenti locali o produttori sono a carico delle Agenzie Generali dalle quali

dipendono, e sono dovuti in misura non inferiore a quella stabilita dall'Istituto.

Art. 14°

Gli Agenti Generali devono istituire Agenzie locali in tutti i capoluoghi di circondario e di mandamento, nonchè nei comuni di qualche importanza, secondo le norme che saranno stabilite nei capitoli.

Essi nominano gli Agenti locali e tutti i produttori previo assenso dell'Istituto.

Art. 15°

Il Consiglio di Amministrazione potrà, all'infuori della normale organizzazione costituita dalle Agenzie Generali, deliberare l'istituzione di Agenzie speciali e autorizzare la nomina di speciali agenti e produttori, le une e gli altri alla diretta dipendenza della Direzione Generale.

Art. 16°

I titolari degli Uffici Postali delle categorie designate dal Ministero per le Comunicazioni; i notai, i

Segretari ed impiegati comunali debbono, per l'esercizio delle loro funzioni di produttori dell'Istituto, mettersi in diretto rapporto con le agenzie generali e locali esistenti nella rispettiva circoscrizione.

Art. 17°

Le sedi degli ispettori e la loro rispettiva circoscrizione sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Gli ispettori vigilano sulle raccolte degli affari, sull'amministrazione del portafoglio e su tutte le funzioni in genere delle Agenzie della rispettiva zona, promuovono lo sviluppo della produzione e vigilano sul servizio medico fiduciario.

Titolo V°

Bilancio e riserve

Art. 18°

L'esercizio dell'Istituto comincia col 1° gennaio e termina col 31 Dicembre. Per ogni esercizio si compila un bilancio finanziario e tecnico.

Art. 19°

Alla chiusura di ciascun esercizio sarà provveduto alla valutazione delle riserve matematiche corrispondenti alle polizze delle singole categorie di contratti di assicurazione in vigore alla chiusura dell'esercizio, secondo la classificazione che sarà fissata dalla Direzione Generale.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà le ipotesi demografiche e finanziarie per il calcolo delle riserve matematiche, nonché il piano di ammortamento delle spese di acquisizione.

Art. 20°

Gli immobili sono segnati in bilancio per il minore dei due prezzi di acquisto e di mercato, quest'ultimo determinato in base o stima da farsi alla fine di ogni triennio.

I titoli sono segnati in bilancio per il loro valore effettivo, risultante normalmente dal prezzo di compenso alla chiusura di ciascun esercizio.

Per i titoli redimibili, il valore



di bilancio non deve mai superare il prezzo di rimborso.

Le eventuali plus-values di un esercizio, rispetto ai prezzi di bilancio dell'esercizio precedente, servono a costituire un fondo di oscillazione - valori, destinato a copertura di eventuali svalutazioni di esercizi successivi.

Art. 21°

Entro il 31 Maggio d'ogni anno, il Direttore Generale sottopone il bilancio dell'esercizio precedente all'esame del Comitato Permanente, il quale, entro il 15 giugno, lo presenta con una relazione al Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione, esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione che viene comunicata al Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso, a cura del Presidente dell'Istituto, al Ministro per l'Economia Nazionale, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione.

e del Collegio dei Sindaci.

Art. 22°

L'Istituto presenterà al Ministro per l'Economia Nazionale ogni quinquennio, in allegato al bilancio;

a) il confronto fra le previsioni fatte in base alle ipotesi demografiche adottate per la stima delle riserve e i risultati dell'esperienza;

b) il confronto fra le previsioni di rendimento del patrimonio dell'Istituto destinato a copertura delle riserve matematiche e il reddito netto effettivamente realizzato;

c) il confronto fra le spese di acquisto, di gestione del portafoglio, e d'incasso dei premi e le entrate all'uso disponibili.

Art. 23°

La riserva ordinaria, di cui all'art. 15 del R. Decreto Legge 29 Aprile 1923, n° 966, sarà costituita, in via normale, coll'accantonamento del 10% degli utili netti annuali;

Ogni prelevamento che venisse fatto da tale riserva dovrà essere reintegrato ed a



100
Tale effetto saranno: fino a concorrenza
di tale prelievo, devoluti alla
riserva ordinaria tutti gli utili risultan-
ti dai successivi bilanci, al netto della quo-
ta di partecipazione del 5% prevista dal
citato art. 11. —

Art. 24°

Oltre alla riserva ordinaria sarà costi-
tuita una riserva di garanzia, sufficiente
a provvedere, secondo uno schema proba-
bile di variazioni da approvarsi dal Con-
siglio di Amministrazione, ad eventuali
scarti sfavorevoli sia del saggio di investi-
mento del patrimonio destinato a coper-
tura delle riserve matematiche, sia dell'au-
damento effettivo dei fenomeni demogra-
fici rispetto alle corrispondenti ipotesi scelte
a base della stima delle riserve stesse.

